



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Gaeta

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

ORDINANZA

(*“Progetto Giovani 2024, E...state con la Guardia di Finanza”*)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gaeta:

VISTA la nota prot. n. 0098786/2024 in data 27.06.2024 della Scuola Nautica Guardia di Finanza – Ufficio Personale e Affari Generali – Sezione Personale, AA.GG. e AA, RR., con la quale è stato richiesto alla scrivente Autorità Marittima di adottare un provvedimento restrittivo della zona di mare del golfo di Gaeta antistante la predetta Scuola Nautica per lo svolgimento della XLIX edizione delle *“Esercitazioni Tecnico Nautiche”* del Corpo e del Progetto Giovani 2024 *“E...state con la Guardia di Finanza”*;

VISTA la necessità di tutelare i prioritari interessi della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare in occasione dello svolgimento delle predette esercitazioni e delle attività ad esse correlate;

VISTI gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

lo specchio acqueo, ricadente nel golfo di Gaeta (LT), delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche G.P.S. (WGS'84), meglio individuato dallo stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, è interessato dalle attività in preambolo citate:

Punto 1	Lat. 41° 12.650' N	Long. 013° 35.323' E
Punto 2	Lat. 41° 13.124' N	Long. 013° 35.800' E
Punto 3	Lat. 41° 12.517' N	Long. 013° 35.841' E

ORDINA

Art. 1

Lo specchio acqueo, ricadente nel golfo di Gaeta (LT), di cui al “rende noto” (vedasi planimetria facente parte integrante della presente), è interdetto, dal giorno 13 luglio 2024 al giorno 10 agosto 2024 nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) nella fascia oraria 08.00 – 18.00,

alla navigazione e all'ancoraggio di qualsiasi unità navale nonché alla pesca e/o a qualsiasi altra attività marittima che ne comporti la fruizione.

Il divieto non si applica alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia che, in ragione del loro ufficio, abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite e previa apposita comunicazione all'Autorità Marittima.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, a norma dell'art. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'art. 53 comma 3, del Decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 e ss.mm.ii. e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni a persone e cose che dalla condotta trasgressiva possano derivare.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'Albo della Capitaneria di porto di Gaeta e dei relativi uffici dipendenti, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/gaeta>, nonché l'opportuna diffusione alle altre Amministrazioni interessate al Demanio marittimo, ovvero alle Forze dell'Ordine presenti nel territorio del Circondario Marittimo di Gaeta.

L'Autorità marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità scaturita dallo svolgimento delle attività stesse.

Gaeta, *(vedasi protocollo informatico)*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Biagio Mauro SCIARRA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.
